



Ministero dell'Interno

Accordo Integrativo di approvazione dello schema di regolamento relativo ai criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016

VISTO l'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) rubricato "*Incentivi per funzioni tecniche*";

VISTO, in particolare, il comma 3 del citato articolo che rimanda alla contrattazione decentrata integrativa del personale-sulla base di apposito regolamento-l'individuazione di modalità e criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per funzioni tecniche destinata all'erogazione degli incentivi tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dall'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

LE PARTI CONCORDANO

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici di approvare con il presente accordo l'allegato schema di regolamento relativo alle modalità e ai criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per funzioni tecniche destinata all'erogazione degli incentivi tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dall'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Roma,

PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Vice Capo Dipartimento Vicario

PER LE OO. SS.

CGIL FP

CISL - FP

UIL P.A.

CONFSAL/UNSA

CONFINTESA FP

FLP



Ministero dell'Interno

Schema di Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno



Ministero dell'Interno

ARTICOLO 1 - OBIETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina la quantificazione, nonché le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato "codice" e successive modifiche e integrazioni.
2. Il regolamento si applica alle attività, di cui al successivo articolo 2, relative ai lavori, ai servizi e alle forniture nonché ai contratti misti di lavori, forniture e servizi espletate dal personale dell'Amministrazione Civile degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno.
3. Il regolamento definisce i criteri di attribuzione, le modalità operative di calcolo e di ripartizione degli incentivi al personale, per lo svolgimento delle attività in argomento.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e al contenimento delle spese tecniche generali.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Gli incentivi sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo 113, commi 2 e 3 del codice, per le attività dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché dei loro collaboratori nelle loro competenze tecniche ed amministrative.
2. Gli incentivi per i lavori sono riconosciuti con riferimento alle attività di costruzione, demolizione, manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 106 del codice. Sono escluse le attività manutentive ordinarie.
3. Gli incentivi sono riconosciuti previa adozione di un formale atto di nomina e dell'accertamento delle funzioni regolarmente svolte e sono liquidate con le modalità di cui al successivo articolo 11.



Ministero dell'Interno

4. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutto il personale civile del Ministero dell'Interno, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 3- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE

1. L'ammontare dell'incentivo è quantificato in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura.

2. L'80% del fondo è ripartito tra il personale dell'Amministrazione Civile degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno, che non abbia qualifica dirigenziale e che, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, sia incaricato e svolga effettivamente le seguenti attività, anche in quota:

- responsabile unico del procedimento;
- verifica preventiva dei progetti;
- programmazione della spesa per investimenti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- direzione dei lavori;
- direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo;
- verifica di conformità;
- collaudo statico.

3. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, che collaborino direttamente con il personale di cui al comma precedente per le attività previste dall'articolo 2, comma 2.

4. Gli importi, corrisposti a titolo di incentivo, sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, con l'esclusione dell'IRAP.

5. L'incentivo è calcolato sull'importo dei lavori o servizi o forniture posti a base di gara, al netto dell'I.V.A. per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

6. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.



Ministero dell'Interno

7. La corresponsione degli incentivi è disposta attraverso apposite aperture di credito a favore dei Funzionari Delegati, o emissione di ordini di pagare per il personale degli Uffici centrali, a valere sugli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa.

8. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

9. Ai fini della determinazione dell'ammontare del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del codice, ai dirigenti responsabili dei relativi capitoli di spesa compete la tenuta di apposita contabilità separata delle somme accantonate a titolo di incentivo e quantificate in base ai criteri specificati nel presente articolo.

ARTICOLO 4 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale, centrale o periferica, che opera come stazione appaltante nomina il R.U.P. tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice e dalle linee guida dell'ANAC di cui al comma 5 dell'articolo 31 del medesimo codice.

2. Il dirigente apicale, assicurando l'informazione e il confronto a livello locale con OO.SS. e R.S.U., sentito il R.U.P. individua, con apposito Decreto Dirigenziale, i componenti dell'ufficio di supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane degli uffici centrali e periferici del Ministero, assicurando il principio della trasparenza e rotazione, tenendo conto:

- della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
- dell'attitudine e/o esperienza eventualmente acquisite;
- dell'espletamento di attività analoghe con risultati positivi;
- dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
- della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
- della necessità di assicurare, un'equa ripartizione degli incarichi;



Ministero dell'Interno

– della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;

– del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;

– del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.

3. Il provvedimento di attribuzione degli incarichi per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere tempestivamente comunicato alla Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre 30 giorni dalla emanazione.

4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; è fatto obbligo per il dirigente che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre Pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, la sussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.

5. Qualora, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura centrale o periferica del Ministero, che funge da stazione appaltante, non possa ricorrere al personale del proprio Dipartimento o Ufficio periferico, potrà attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale. Le spese di trasferta o missione sono a carico dell'Amministrazione.

6. Gli incarichi per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, in assenza di precedenti esperienze, potranno essere assegnati al personale interno previo accertamento dei seguenti presupposti: aver seguito un corso di qualificazione professionale ai sensi degli artt. 52 e 53 del CCNL 2016-2018 oppure aver già svolto positivamente in affiancamento, senza oneri a carico del Fondo, l'attività oggetto dell'incarico.

7. I membri della commissione di collaudo devono appartenere a strutture ministeriali diverse dalla stazione appaltante.

8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente Regolamento potranno essere corrisposti direttamente da soggetti terzi al personale dipendente.



Ministero dell'Interno

ARTICOLO 5 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LAVORI

1. L'incentivo viene ripartito in relazione ai lavori per nuove opere, interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti e manutenzione straordinaria.

2. La percentuale dell'incentivo, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro o al costo indicato nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell'opera, ai fini dell'individuazione dell'incentivo è determinata secondo i seguenti scaglioni:

- a) per progetti di importo fino alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito per intero;
- b) per progetti di importo compreso tra la soglia comunitaria fino ed euro 10.000.000,00 l'incentivo previsto è ridotto del 5%;
- c) per progetti di importo compreso tra euro 10.000.000,01 ed euro 25.000.000,00 l'incentivo previsto è ridotto del 10%;
- d) per progetti di importo superiore a euro 25.000.000,01 l'incentivo previsto è ridotto del 15%.

3. Le riduzioni si applicano solo sulla quota parte dell'importo di gara che ricade all'interno dei singoli scaglioni di cui al comma 2.

ARTICOLO 6 – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

1. L'incentivo viene ripartito in relazione ai servizi e forniture indicati all'art. 3, comma 1. lettere ss) e tt) del codice;

2. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di servizi e forniture, ai fini dell'individuazione dell'incentivo è determinata secondo i seguenti scaglioni:

- a) per procedure di gara di importo fino alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito per intero;



Ministero dell'Interno

- b) per procedure di gara di importo compreso tra la soglia comunitaria ed euro 1.000.000,00 l'incentivo previsto è ridotto del 5%;
- c) per procedure di gara l'importo compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 5.000.000,00 l'incentivo previsto è ridotto del 10%;
- d) per procedure di gara di importo superiore a euro 5.000.000,01 l'incentivo è ridotto del 15%;

3. Le riduzioni si applicano solo sulla quota parte dell'importo di gara che ricade all'interno dei singoli scaglioni di cui al comma 2.

ARTICOLO 7 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del responsabile unico del procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.



Ministero dell'Interno

ARTICOLO 8 – RIDUZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'importo da corrispondersi al personale è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e /o danni per l'amministrazione.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 10% del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo, tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10%, l'importo spettante, in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il dirigente apicale della struttura centrale o periferica del Ministero procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

ARTICOLO 9- PENALITA' PER ERRORI ED OMISSIONI

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché l'attivazione del contraddittorio.



Ministero dell'Interno

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

ARTICOLO 10 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO - CRITERI DI RIPARTIZIONE

1. Sulla base delle risorse quantificate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'importo da corrisondersi al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente apicale della struttura centrale o periferica del Ministero con le modalità ed i criteri riportati nella tabella A del presente Regolamento e secondo le percentuali nella stessa individuate ovvero così come implementate in sede di contrattazione locale tra R.S.U. e OO.SS. Territoriali.

2. Viene rimandata alla contrattazione decentrata di secondo livello l'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti. Gli accordi di contrattazione decentrata di secondo livello vanno pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno.

ARTICOLO 11- PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. Il pagamento del compenso incentivante è disposto dall'Amministrazione previo accertamento del buon esito delle attività svolte e asseveramento da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale. Le corrispondenti proposte di pagamento devono essere adeguatamente giustificate.

2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- b) per il collaudo con l'emissione del certificato di collaudo finale;
- c) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emaneazione del relativo provvedimento;
- d) per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- e) per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione e scrittura del capitolato;



Ministero dell'Interno

- f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- g) per il collaudo statico con l'emissione del certificato. Per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- h) per gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro con certificazione di regolare esecuzione del contratto.

3. L' incentivo per la redazione del certificato di regolare esecuzione viene compreso nel compenso per il direttore dei lavori o dell'incaricato della esecuzione del contratto di servizio o della verifica di conformità nelle forniture

4. Gli incentivi vengono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'80% e al termine delle prestazioni per il restante 20%.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

6. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni a seguire e sono a disposizione dell'Amministrazione e destinate con separato provvedimento al finanziamento del Fondo Risorse Decentrate dell'anno di riferimento per il personale del Ministero dell'Interno.

ARTICOLO 12- PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal Codice, come da attestazione del responsabile del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, l'incentivo, di cui al presente regolamento, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.

2. La liquidazione del relativo incremento dell'incentivo, in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote già definite, a tutti i soggetti aventi diritto.



Ministero dell'Interno

ARTICOLO 13 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

ARTICOLO 14 – RINVIO DINAMICO E REVISIONE

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ARTICOLO 15 – TRASPARENZA

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ciascuna struttura del dicastero che esplica le attività della stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di informativa alle OO.SS. ed alle R.S.U, ai sensi dell'art. 4 del CCNL.
3. Sulla base dei dati di cui al presente articolo viene effettuato un monitoraggio annuale.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attività svolte dal personale degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno successivamente alla data di entrata in vigore del codice, con riferimento alle procedure di gara per lavori, servizi e forniture avviate dopo la suddetta data e per le quali siano accantonate le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo.



Ministero dell'Interno

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

3. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.



Ministero dell'Interno

Tabella A

LAVORI	%
RUP	15-20%
Collaboratori RUP (Personale amministrativo e tecnico di staff)	7-15%
Direttore Lavori	20-25%
Ufficio direzione lavori (Direttore operativo, Ispettori di cantiere)	10-20%
Collaudo tecnico-amministrativo	10-15%
Collaudo statico	10-12%
Incaricato della verifica dei progetti	5-8%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	2-4%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	3-5%

SERVIZI E FORNITURE	%
RUP	20-25%
Collaboratori RUP (Personale amministrativo e tecnico di staff)	15-25%
Direttore dell'esecuzione dei contratti di servizio – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	20-25%
Collaboratori del Direttore dell'esecuzione	5-15%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	5-10%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	5-10%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	8-12%